UNIONE COMUNI D'OGLIASTRA (OG)

Città di Lanusei *Comune di Bari Sardo* *Comune di Cardedu* *Comune di Elini* *Comune di Ilbono* *Comune di Loceri*

SERVIZIO SOCIALE

Approvato con determina n.317 del 31/07/2025

Prot.3394 del 19/08/2025

BANDO DI CONCORSO

PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI LOCATARI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE – FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE – ART. 11 LEGGE N. 431/1998.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della Legge 9 Dicembre 1998 nr. 431 e della determina della Regione Autonoma della Sardegna n.1505 prot.30028 del 17/07/2025 viene indetto un concorso per l'erogazione di contributi integrativi ai locatari per il pagamento del canone di locazione per l'anno 2025.
I cittadini interessati ad ottenere l'erogazione del contributo dovranno presentare la domanda al proprio Comune di residenza utilizzando modulistica all'uopo predisposta, entro e non oltre il giorno 14 novembre 2025 secondo le modalità contenute nel presente bando di concorso.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Sono ammessi all'erogazione dei contributi i soggetti che alla data della presentazione della domanda i cittadini residenti nei Comuni di Bari Sardo, Elini, Lanusei e Loceri in possesso dei seguenti requisiti:

1) DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

Possono richiedere il contributo:

a) i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata o pubblica site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale,
b) i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria;

La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo; per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Non sono ammessi al contributo gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione.

2) TITOLARITA' DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE

Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo del richiedente.

Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno al quale si riferisce il bando.

Il contributo è concesso anche qualora il canone non sia stato corrisposto dal richiedente ma da un componente del nucleo.

Il contributo **non** è concesso qualora il contratto non sia intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare.

Sono **esclusi** i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale.

La titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione.

Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della relativa quota.

Il richiedente è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trovi nell'impossibilità giuridica a godere del bene (ad esempio a causa di assegnazione della casa all'altro coniuge in sede di separazione).

Non sono ammessi i richiedenti che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

3) REQUISITI REDDITUALI PER L'ACCESSO

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

Fascia A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 15.688,40), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%. L'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74.

Fascia B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 16.828,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00.

3.1 Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistono analoghe situazioni di particolare debolezza sociale i limiti di reddito sono innalzati del 25%, pertanto i requisiti sono i seguenti:

Fascia A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) € 19.610,50 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%.

Fascia B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale, pari ad € 21.035,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

4) ENTITA' DEL CONTIBUTO

Il contributo per il sostegno all'accesso alle locazioni è subordinato all'erogazione, in favore di questo Ente, del finanziamento da parte della Regione.
Inoltre si fa presente che qualora i fondi non dovessero essere sufficienti a coprire l'intero fabbisogno il contributo sarà erogato in maniera proporzionale fra tutti i richiedenti.

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni. Tale cumulo non può superare l'ammontare del contributo spettante ai sensi della L. 431/1998, così come indicato nell'art.3.

5) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione, compilate secondo il modello disponibile presso i siti dei Comuni di Bari Sardo, Elini, Lanusei e Loceri e sul sito dell'Unione www.unionecomunidogliastra.it, devono essere presentate entro il termine del **14 NOVEMBRE 2025.**

L'istanza dovrà essere prioritariamente inviata ai seguenti indirizzi:
Pec: protocollo@doc.unionecomunidogliastra.it
Email segreteria@unionecomunidogliastra.it
In assenza di supporti informatici potrà essere consegnata a mano al protocollo del Comune di residenza negli orari di apertura al pubblico.

Gli utenti che nell'arco dell'anno siano stati titolari di contratti di locazione in più di un Comune dovranno presentare istanza a tutti i Comuni interessati. Non potranno essere ammesse domande relative al medesimo periodo in Comuni differenti. In tali casi, l'utente dovrà esprimere l'opzione per una delle due domande entro i termini assegnati dal Comune, pena l'inammissibilità di entrambe le domande.

6) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

1) Dichiarazione ISEE 2025
2) Copia del contratto regolarmente registrato riferito al periodo per il quale si richiede il contributo;

3) Eventuale fotocopia del modulo di pagamento della tassa annuale all'agenzia delle entrate che accerta l'avvenuto rinnovo della locazione per l'anno in corso;
4) Copia del documento di identità e codice fiscale del richiedente in corso di validità;
5) Copia del permesso di soggiorno in corso di validità (solo per gli stranieri);

7) ALTRE DISPOSIZIONI

L'erogazione dei contributi di cui all'oggetto è subordinato all'erogazione, in favore di questo Ente, dei finanziamenti da parte della RAS

L'Unione Comuni d'Ogliastra provvederà, sulla base delle domande pervenute, a predisporre apposita graduatoria di merito, sulla base di quanto indicato nel presente bando di concorso e delle istruzioni e direttive diramate dalla RAS.

L'Unione Comuni d'Ogliastra, previa concessione del finanziamento da parte della RAS, comunicherà ai beneficiari l'avvenuta concessione del contributo ovvero l'eventuale esclusione dallo stesso.

L'Unione provvederà al pagamento del contributo sopra detto non appena la RAS provvederà alla ripartizione del fondo e alla sua erogazione.

La liquidazione del contributo è subordinata alla presentazione delle ricevute di pagamento o di causali del bonifico complete di tutti i dati, o qualsiasi altro strumento che consenta di ricondurre inequivocabilmente il pagamento al rapporto locatizio per cui si chiede il contributo.

I richiedente dichiara di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese, specificando che le eventuali false dichiarazioni verranno segnalate all'autorità giudiziaria.

L'Unione Comuni d'Ogliastra si riserva il diritto di agire per il recupero delle somme compreso ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità delle dichiarazioni (art. 4, comma 7, D.Lgs. n. 109/1998).

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle previsioni contenute nella Legge n. 431/1998 nonché dei relativi Decreti di attuazione e delle Circolari emesse dalla Regione Autonoma della Sardegna nell'anno 2025.

Il Responsabile del Servizio
(Dr.ssa Marta Manca)